



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **1567** Reg. Determinazioni

Registrato in data **06/08/2018**

AMBIENTE

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: **CLAUDIO CONFALONIERI**

OGGETTO

DPR 13.03.2013 N.59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA SANGALLI S.P.A.,
CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA SAN CASSIANO 8
MAPELLO, BG.

IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n. 324 del 19.12.2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 31.12.2017 e fino al 31.12.2019, in base alla ridefinizione dell'assetto organizzativo definito con Decreto del Presidente n. 236 del 15.11.2017;

VISTO il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

VISTE:

- la domanda, presentata in data 30.12.2014, al SUAP del Comune di MAPELLO, dalla Sig.ra Donghi Raffaella in qualità di legale rappresentante della ditta "Sangalli S.p.A." con sede legale ed insediamento ubicati in Comune di MAPELLO, via San Cassiano N° 8;
- la nota, acquisita in atti provinciali n. 2999 del 15.01.2015, con cui il SUAP dell'Unione Comuni Isola Bergamasca (ora SUAP del Comune di Mapello) ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ed ha trasmesso la sopracitata domanda, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n.59 del 13.03.2013 per i seguenti titoli abilitativi:
 - scarichi in pubblica fognatura di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- la nota di richiesta integrazioni del Servizio AUA della Provincia del 21.05.2015 prot. n. 41974, inviata alla ditta per il tramite del SUAP del Comune di Mapello;
- le integrazioni pervenute in data 25.3.2015.(25954 del 27/3/2015), in data 27.05.2015 (prot. n. 45324 del 3/6/2015) e in data 23.06.2015 (prot. n. 52543 del 25.06.2015);
- la nota del 09.01.2017 prot. n. 748 con cui ARPA ha trasmesso il verbale del sopralluogo effettuato in data 1.12.2016;
- la comunicazione di modifica non sostanziale (efficientamento impianto produzione conglomerati bituminosi CEM 2000) presentata dalla ditta con nota del 12.01.2017 prot. n. 1474;
- l'incontro tecnico del 20.01.2017 convocato per un confronto su quanto emerso a seguito del sopralluogo ARPA e per approfondire gli aspetti legati ad una modifica impiantistica proposta dalla ditta;
- le integrazioni del 15.01.2018 (prot. Prov. n. 2365 del 15.01.2018) con cui sono state richieste modifiche ed è stato comunicato che a far data dal 29/09/2015 la signora Donghi Raffaella ha cessato la qualifica di consigliere con relativa delega di legale rappresentanza della società e che il Legale Rappresentante della ditta Sangalli S.p.A. è il Sig. Sangalli Marco;
- il verbale dell'incontro tecnico del 11.06.2018 convocato per una valutazione congiunta dello studio di ricaduta delle emissioni odorigene e delle ulteriori modifiche richieste dalla ditta;
- le seguenti planimetrie agli atti: tavola 1 datata 28.12.2011, tavola 2 datata 5.9.2008 aggiornata al 30.01.2013 e ad 22.12.2014;tavole 2 allegate alle integrazioni del 15.01.2018;

RILEVATO dall'istanza presentata che la ditta:

- svolge attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, produzione di conglomerati cementizi, produzione di conglomerati bituminosi. (codice ATECO 42.11.00);
- svolge attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle seguenti tipologie:
 - 7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
 - 7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo.
- ha dichiarato che i rifiuti in ingresso all'impianto verranno avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione;
- l'attività non è soggetta alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i.
- L'insediamento della ditta Sangalli S.p.A insiste in parte su aree ricomprese nel territorio del Comune di Mapello ed in parte su aree in territorio del Comune di Presezzo. L'accesso principale all'insediamento avviene dalla via San Cassiano in comune di Mapello.

PRESO ATTO che nella relazione tecnica datata 17.03.2015, trasmessa con le integrazioni del 25.03.2015, viene indicato che: *“dall'insediamento della ditta Sangalli S.p.A. localizzato nei comuni di Mapello e Presezzo non deriveranno scarichi di acque industriali in fognatura in quanto le acque di prima pioggia e le acque dilavanti le superfici di rifornimento carburante saranno raccolte e riutilizzate nella loro totalità”*;

RICHIAMATA la nota di richiesta integrazioni del Servizio AUA della Provincia del 21.05.2015 prot. n. 41974 con la quale sono state demandate alla società Hidrogest S.p.A. ed all'Ufficio d'Ambito le relative valutazioni di competenza riguardo alla necessità di acquisizione del titolo abilitativo relativo allo scarico in pubblica fognatura, alla luce del progetto di riutilizzo delle acque di prima pioggia proposto dalla ditta;

PRESO ATTO che la società Hidrogest S.p.A.:

- con nota datata 5.06.2015 (prot. Prov. n. 45941 del 5.6.2015) ha comunicato che *“il riutilizzo da parte dell'azienda di tutte le acque di prima pioggia comporta il decadimento dell'istanza presentata il 30.12.2014 ed il relativo nostro parere tecnico in quanto non vi sono scarichi nella condotta fognaria di acque nere di lottizzazione soggette ai disposti dei Regolamenti Regionali”*;
- con nota datata 2/2/2018 prot. Prov. n. 7602 del 6/2/2018, avendo esaminato la documentazione inerente il nuovo impianto di frantumazione/sgranatura e vagliatura che la ditta intende installare, considerato che tutte le acque di prima pioggia sono riutilizzate nel ciclo produttivo ha ribadito che non verrà rilasciato alcun parere;

DATO ATTO che, alla luce delle modifiche gestionali in materia di scarichi, l'attività resta soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.L.vo n. 152/06;
- rinnovo comunicazione per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.L.vo n. 152/06;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 24 del 11.12.2006, “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”, che agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 “la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....”;
- la D.G.P. n. 280 del 30.04.2009 di presa d'atto della D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009;
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30.05.2012, “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n.7/13943”;
- la D.G.R. n. 7/13943 del 1.08.2003, “Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle “Migliori tecnologie disponibili” per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. n. 203/88 – Sostituzione – Revoca della D.G.R. 29 novembre 2002, n. 11402”;
- la D.G.P. n. 534 del 21 Settembre 2009 “Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale”;
- gli artt. 269 e 275 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- gli artt. 108, 124 e 125 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. 26/2003, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica del 15.07.2015;
- la Direttiva 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- la D.G.R. del 19/11/2004, n. 19461, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la D.D.G n. 3590 del 08/07/1998 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio/prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33, comma 1, e art. 57, comma 5/6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato ed integrato con D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389”;

- il D.d.u.o 24/06/2003 n. 10384 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi, ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e contestuale modifica ed integrazione del d.d.g. 8 luglio 1998, n. 3590”;
- il D.Lgs 7 Luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
- la Circolare Ministeriale prot. 4064 del 15/03/2018 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di conglomerato bituminoso ai sensi dell’art. 184-ter c. 2 del D.Lgs 152/06”;
- la L. n° 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- la DGR 8313/2002, “L. n. 447/1995 -L. quadro sull'inquinamento acustico - e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”;
- la L.R. 16/99 e s.m.i., “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA”;
- la Legge 241/90 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il DPR del 07.09.2010 n.160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”

RICHIAMATE

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59”;
- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 “indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009 per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;

RILEVATO che per quanto riguarda l’impatto acustico:

- la ditta ha allegato all’istanza di AUA una relazione di valutazione d’impatto acustico datata 25.05.2012 .
- Il Comune di Mapello, con nota datata 19.06.2015 rimanda al comune di Presezzo eventuali valutazioni in materia di impatto acustico .
- Il Comune di Presezzo, sul cui territorio ricade una porzione dell’azienda, ha trasmesso i seguenti pareri:

- nota datata 23.06.2017 in cui chiede che venga prescritto alla ditta di fornire riscontro alle integrazioni richieste da ARPA nel parere del 19.11.2012 (effettuare rilevazioni fonometriche presso il ricettore più disturbato);
- nota acquisita con prot. Prov. n. 5816 del 30.01.2018 in cui, con riferimento all'istanza AUA ed alle integrazioni documentali relative all'inserimento di un nuovo impianto di frantumazione/sgranatura/vagliatura nell'area dell'impianto antistante le abitazioni di Via PUCCINI, considerati anche i precedenti pareri, comunica che preliminarmente all'autorizzazione all'installazione di questo nuovo impianto la ditta dovrà presentare una valutazione di impatto acustico complessiva e previsionale per tutte le sorgenti sonore presenti presso l'impianto, attuali e future, nelle condizioni di massimo esercizio. Nella predisposizione della valutazione la ditta dovrà tenere conto delle richieste di Arpa formulate nei pareri del 12/09/2012 e 19/11/2012 (effettuare rilevazioni fonometriche presso il ricettore più disturbato). La valutazione sarà inviata ad Arpa per un nuovo parere.
- Nota acquisita con prot. Prov. n. 43645 del 11/7/2018 con cui richiede *una relazione sulla valutazione dell'impatto acustico da effettuare e trasmettere agli Enti entro 30 giorni dalla notifica dell'AUA indipendentemente dalla messa in esercizio del nuovo impianto e precisa che la relazione dovrà fare riferimento a tutte le sorgenti di rumore presenti in azienda compreso il nuovo impianto e dovrà contenere gli esiti dei rilievi effettuati presso i ricettori sensibili, come richiesto dal parere di ARPA*

DATO ATTO che la Ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni/comunicazioni:

- Decreto Regionale n. 13484 del 24/05/2000 (autorizzazione alla costruzione di un impianto di frantumazione e recupero di materiale da demolizione);
- Decreto Regionale n. 9133 del 23/05/2002 (modifica dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi);
- Decreto Regionale n. 4581 del 19/03/2003 (autorizzazione alla costruzione di un impianto per la produzione di conglomerati cementizi e di un impianto per la produzione di misto cementato);
- Comunicazione di esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 216 del D.L.vo n° 152/06 del 18/05/1998, rinnovata nel 2005, 2008 e 2013;

DATO ATTO che la Ditta in merito:

- all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiede il rinnovo per i punti di emissione già precedentemente autorizzati ai sensi dell'art.269 del D.lgs 152/06 e s.m.i.
- alla comunicazione di esercizio attività ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 richiede un rinnovo senza variazioni quali-quantitativa dei rifiuti trattati;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare:

- le modalità di esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie tipologia 7.1. e 7.6. sono riportate nella relativa Scheda Tecnica (allegato A);
- le caratteristiche del ciclo produttivo, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni in atmosfera sono riportate nella Scheda Tecnica (allegato B);

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

RILEVATO che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1 di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il Legale Rappresentante della ditta "Sangalli S.p.A." con sede legale ed insediamento ubicati in Comune di Mapello via San Cassiano, 8:

1a) a proseguire ai sensi dell'art.216 del D.lvo 152/06 l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 7.1.e 7.6.alle condizioni riportate nella Scheda Tecnica, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.;

1b) alle emissioni in atmosfera derivanti dal proprio insediamento per l'effettuazione dell'attività di frantumazione e vagliatura rifiuti non pericolosi, produzione conglomerato bituminoso, produzione conglomerato cementizio alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata scheda tecnica, allegato B, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre altresì quanto segue:

- 2a) la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
- 2b) entro 30 giorni dalla notifica dell'AUA la ditta dovrà trasmettere ai Comuni di Mapello e Presezzo, ad Arpa, ATS, Provincia di Bergamo, una valutazione d'impatto acustico con riferimento a tutte le sorgenti di rumore presenti in azienda compreso il nuovo impianto che dovrà contenere gli esiti dei rilievi effettuati presso i ricettori sensibili;
- 2c) la ditta dovrà provvedere al pagamento annuale del diritto di iscrizione al registro delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti;

3. di disporre che entro 30 giorni dalla data di notifica dell'AUA dovrà essere presentata una garanzia finanziaria pari a euro **207.177,20** così come disposto dalla dgr 19 novembre 2004 n.7/19461. La garanzia finanziaria da presentare dovrà decorrere dalla data di assunzione dell'AUA e avere durata di 16 anni (15 anni+un anno) nonché riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'istituto bancario o la compagnia di assicurazione. In difetto il Servizio AUA si riserva l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4 del D. lgs 152/06;

4. di confermare l'iscrizione della ditta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti, dal 1998, alla posizione n. 20, disponendo che la ditta dovrà provvedere al pagamento annuale del diritto di iscrizione al citato registro;
5. di disporre che contestualmente alla notifica del presente atto cessino di avere efficacia (in quanto sostituite dall'AUA):
 - il Decreto Regionale n. 13484 del 24/05/2000 ;
 - il Decreto Regionale n. 9133 del 23/05/2002;
 - il Decreto Regionale n. 4581 del 19/03/2003.
6. di stabilire che:
 - 6a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP del Comune di Mapello.
 - 6b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore.
 - 6c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente.
7. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi dell' art. 278 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - 7a) alla diffida,
 - 7b) alla diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione,
 - 7c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.
8. di stabilire che ove sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni di cui al comma 1 dell'art. 216 del D.Lvo 152/06 l'autorità competente potrà disporre il divieto di prosecuzione dell'attività come previsto dal comma 4, del citato articolo 216 del D.Lvo 152/06;
9. di dare atto che in base ai disposti dell'art. 269 comma 6 del D.Lvo n. 152/06, l'Autorità Competente per il controllo (ARPA) effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni entro 6 mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianto o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.
10. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA.
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Mapello o Presezzo.
12. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua assunzione.

13. di trasmettere al SUAP del Comune di Mapello il presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
14. di fare salve le competenze del SUAP in materia di Comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 83 del DLgs 159/2011 e s.m.i..
15. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A: scheda tecnica comunicazione recupero di rifiuti non pericolosi

Allegato B: scheda tecnica autorizzazione alle emissioni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Claudio Confalonieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate